

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGLIA, FASSINA, SCOTTO, MARCON, MELILLA, NICCHI, GREGORI

Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla legge 6 giugno 2016, n. 106, e altre disposizioni concernenti la disciplina delle fondazioni di origine bancaria e istituzione di un'Autorità di vigilanza sul Terzo settore

Presentata il 14 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già all'epoca della legge 23 dicembre 1998, n. 461 di delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (meglio nota come legge Ciampi) si discusse molto sulla natura delle nascenti fondazioni di origine bancaria e sulla loro missione, se dovessero essere solo di erogazione sul modello delle fondazioni *grant making* americane, mentre alla fine si consentì anche che potessero avere carattere operativo e cioè di gestione in proprio di attività e servizi demandandone la scelta agli statuti di ciascuna fondazione.

Sarebbe utile cogliere l'occasione dell'attuale dibattito sulle crisi bancarie e sulla regolazione del terzo settore, per scio-

gliere definitivamente l'ambiguità e assegnare loro una fisionomia precisa.

Le fondazioni di origine bancaria sono oggi il frutto dell'evoluzione giuridica e operativa che hanno avuto gli 89 enti conferenti che, in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 (meglio nota come legge Amato/Carli), e del decreto legislativo di attuazione n. 356 del medesimo anno, residuarono dopo le operazioni che nel biennio 1990/1992 diedero vita agli scorpori delle attività bancarie dalle 83 Casse di risparmio e Banche del Monte e dai 6 istituti di credito di diritto pubblico (istituto bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Sardegna, Banca nazionale delle comunicazioni, Banco di Napoli, Banco di Sicilia).

Il problema da cui partire è come cambiare la gestione attuale delle fondazioni di origine bancaria (e di molti istituti di credito), in mano a gruppi ristretti e opaca.

« Mostri giuridici » le definì Giuliano Amato, con un cinismo non comune (vedi gli articoli in proposito di Ugo Mattei), se si pensa che fu lui, insieme al campione del liberismo Guido Carli, a firmare la legge n. 218 del 1990, che inaugurò, proprio con gli enti pubblici bancari, la stagione delle dismissioni del patrimonio pubblico italiano. Sono le fondazioni di origine bancaria che il Ministro Tremonti, vincolandone le erogazioni al territorio per il 90 per cento, rese i più potenti soggetti politici locali.

Questi organismi « benefici » erogano annualmente centinaia di milioni di euro che influenzano le politiche pubbliche locali in proporzione diretta all'impoverimento dei comuni. Sfuggono a qualsiasi controllo democratico e con i loro soldi condizionano settori « ammessi » come la famiglia e i valori a questi connessi: crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali.

Vanno altresì denunciate le dinamiche del tutto verticali e segrete con cui vengono scelti gli organi gestionali che il denaro rende ben più potenti di sindaci e giunte.

Ma di chi sono questi soldi che le fondazioni generosamente erogano? Sono soldi appartenenti alle ex banche pubbliche e casse di risparmio, privatizzati con meccanismi giuridici solo apparentemente complessi nella stagione del neoliberismo. Sono soldi « nostri » fin dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 37, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 (meglio noto come legge bancaria del 1936). Amato e Carli iniziarono separando le due funzioni principali delle banche che intendevano privatizzare: quelle istituzionali pubbliche da quelle imprenditoriali private, collocando la vera attività creditizia in società per azioni e assegnando le azioni a « Enti pubblici conferenti ». Alla fine del decennio Amato e Ciampi, trasformarono gli « Enti conferenti » in Fondazioni di diritto privato, senza superare l'ambiguità creata dalla necessità di amministrare patrimoni miliardari (con logica privatistica) al fine di erogarne gli utili ad attività pubbliche.

La Corte costituzionale avrebbe potuto discutere della compatibilità di questa privatizzazione con l'articolo 47 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica la disciplina, il coordinamento e il controllo del credito, ma per mancanza di coraggio o di strumenti culturali essa si limitò a constatare l'ormai realizzato capolavoro di privatizzazione (sentenza n. 300 del 2003). Poiché nel suo strumentario giuridico l'alternativa era solo fra privato e pubblico, la Corte dichiarò che le fondazioni sono soggetti privati che appartengono all'ordinamento civile.

Ma è possibile considerare davvero privati soggetti politici di questa rilevanza? Naturalmente no, ed ecco lo svilupparsi di oscure prassi « parapolitiche » nella scelta dei vertici. Giuridicamente, la novità più significativa, a partire dal 2007, è stata l'elaborazione del concetto di beni comuni, con la sua logica di trasparenza e partecipazione diretta e diffusa, che scardina la vecchia distinzione fra pubblico e privato. Per noi è lecito sostenere che le fondazioni bancarie, vista l'origine pubblica del loro patrimonio, sono beni comuni né pubblici né privati.

Scopo della presente proposta di legge è dunque riportare trasparenza ed efficienza nella gestione delle fondazioni bancarie, al di fuori di ogni forma clientelare e di prevaricazione politica.

Come d'altronde ha dichiarato lo stesso Guzzetti, Presidente dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa

(Acri) durante l'audizione informale tenutasi presso la VI Commissione permanente del Senato della Repubblica il 15 aprile 2015: « Per le Fondazioni, dismesse le partecipazioni bancarie, la prospettiva, sotto il profilo patrimoniale, non potrà essere che quella del paziente investitore istituzionale, con un orizzonte d'impiego di medio lungo termine attento alla remunerazione e al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale, con un obiettivo sempre più spesso orientato anche alla promozione dello sviluppo a livello locale e nazionale ».

Quattro sono gli assi di intervento che perseguiamo con la nostra proposta di legge:

l'istituzione di una vera e propria Autorità indipendente per il terzo settore che vigilerà anche sulle fondazioni di origine bancaria;

la trasformazione delle azioni ordinarie degli istituti di credito in possesso delle fondazioni in azioni privilegiate che consentono di partecipare unicamente alle assemblee straordinarie ed a un'assemblea speciale per l'elezione del Presidente del Collegio sindacale dell'istituto di credito;

la previsione di un'Assemblea per l'indirizzo di gestione e l'elezione dei componenti degli organi delle fondazioni bancarie che preveda la partecipazione di rappresentanti degli interessi del territorio e socio-economici di riferimento per almeno i due terzi, garantendo una congrua rappresentanza del genere meno rappresentato (un terzo);

una serie di agevolazioni fiscali condizionate ad alcuni criteri di utilizzo dei fondi delle fondazioni stesse.

L'idea di un'Autorità per il Terzo settore è nata fin dai tempi del primo Governo Prodi, in occasione dell'approvazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*Onlus*) ma per ragioni di costi si decise di virare su un'Agenzia. Tutto sommato l'Agenzia è stata utile e soprattutto ha sottratto l'in-

terpretazione e l'applicazione della normativa fiscale sulle *Onlus* alla logica burocratica e vessatoria della sola Agenzia delle entrate.

Il Governo Monti, con la collaborazione del Parlamento, che senza opporre alcuna resistenza ha modificato l'articolo 81 della Costituzione introducendo il principio del pareggio di bilancio, abolì, nel silenzio più assoluto, l'Agenzia per le *Onlus* trasferendone le funzioni all'Agenzia delle entrate.

Di Autorità ha parlato lo stesso Presidente del Consiglio, Renzi, al momento della presentazione delle linee guida sulla riforma del Terzo settore, salvo poi non introdurla nel testo. Il gruppo parlamentare Sinistra italiana ha presentato emendamenti per l'istituzione di un'Autorità sia alla Camera che al Senato in assoluta coerenza con quanto sostenuto in quella sede.

L'Autorità del terzo settore è ipotizzabile (lo chiedono diversi esponenti del Terzo settore) con poteri ben definiti. Il costo non dovrebbe superare i 5 milioni di euro. Si potrebbe utilizzare personale di altre pubbliche amministrazioni oltre che dipendenti delle ex-province. In ogni caso tale somma potrebbe coprire le spese per la retribuzione di circa 100 funzionari (costo unitario pari a 45.000 euro lordi). Ovviamente andrebbero considerate le spese di funzionamento, e dunque ci si potrebbe attestare sui 70-80 addetti.

L'Autorità era d'altronde prevista nelle linee guida del Governo Renzi per una riforma del Terzo settore come una delle priorità. Un organismo che, a differenza della passata esperienza (l'Agenzia per le *Onlus* – successivamente rinominata Agenzia per il Terzo settore e poi soppressa nel 2012), sia dotato di un'effettiva e ampia capacità di intervento grazie all'attribuzione di specifici poteri, certamente di raccomandazione, di proposta e di *moral suasion* ma, soprattutto, di indagine, coercitivi e sanzionatori.

Si tratta di attribuzioni essenziali per esprimere al meglio una funzione di garanzia sia nei confronti della collettività e del cosiddetto « buon terzo settore », – per impedire l'utilizzo strumentale della veste non lucrativa di quei soggetti che inten-

dono nel concreto perseguire interessi egoistici, sia nei confronti dell'amministrazione pubblica, che ha interesse al corretto ed efficace utilizzo degli incentivi e delle risorse erogate.

Tuttavia, la funzione di garanzia, di neutralità e quindi di imparzialità rispetto agli interessi pubblici e privati che un'Autorità è chiamata a svolgere implica la necessità di prevedere una struttura organizzativa capace di garantirle le più ampie autonomia e indipendenza possibili. È essenziale prevedere che l'Autorità sia dotata di autonomia in ambito organizzativo e di organico e, dunque, riconoscerle autonomia finanziaria, anche attraverso la predisposizione di entrate autonome e anche derivanti da autonomi poteri sanzionatori in specifici ambiti.

Un altro ambito di fondamentale importanza è quello inerente alle modalità di nomina dei titolari degli organi di vertice e della disciplina che regola l'esercizio del loro mandato.

In tal senso, a nostro modo di vedere, la strada corretta da intraprendere sarebbe quella di individuare i componenti di tali organi attraverso la presenza negli stessi di caratteristiche di comprovata competenza, esperienza ed indipendenza nell'ambito del Terzo settore. La loro nomina dovrebbe essere affidata ai Presidenti delle due Camere.

Al 31 dicembre 2014 su 88 Fondazioni 26 non hanno più alcuna partecipazione nella banca originaria, 50 hanno partecipazioni minoritarie in società bancarie conferitarie che fanno parte di gruppi bancari, mentre le altre 12, di minori dimensioni, mantengono una quota di maggioranza, come consentito dalla legge (deroga introdotta nel 2003 con l'articolo 4 del decreto-legge n. 143 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003, che ha sostituito il comma 3-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999).

Peraltro, 85 delle 86 fondazioni associate all'Acri, approvando il Protocollo d'intesa firmato dall'associazione e dal Ministero dell'economia e delle finanze il 22 aprile 2015, nell'ottica di ottimizzare la

combinazione tra redditività e rischio nell'impiego del proprio patrimonio, hanno accettato il principio di un'adeguata diversificazione. In particolare, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale; nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari. Dalla firma del Protocollo, le fondazioni hanno tre anni per ridurre l'esposizione in esubero ove questa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, cinque anni se si tratta di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

La proposta di legge intende essere più netta. Proponiamo che le azioni ordinarie siano convertite in azioni privilegiate, una particolare categoria di azioni che, a fronte di un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di liquidazione, presenta una limitazione del diritto di voto alla sola assemblea straordinaria. Proponiamo che i possessori di queste azioni privilegiate siano anche i componenti di un'assemblea speciale alla quale sia demandata, in esclusiva, l'elezione del Presidente del collegio sindacale qualora tali azioni superino il 20 per cento del capitale dell'istituto di credito.

Il patrimonio contabile delle fondazioni, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, ammonta a 41.243 milioni di euro e costituisce l'85 per cento circa del passivo di bilancio. Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato un incremento di circa l'1 per cento, con una variazione netta di 388,6 milioni di euro.

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle fondazioni chiusi a fine 2014 ammonta a 2.271,4 milioni di euro e fa segnare un aumento del 52,6 per cento

rispetto a quello dell'esercizio precedente (1.488,2 milioni di euro).

Il 2014 è stato l'anno in cui le fondazioni hanno subito un duplice inasprimento della pressione fiscale che ha inciso fortemente sulla loro capacità erogativa. All'aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20 per cento al 26 per cento registrato dal 1° luglio 2014, è seguito – con la legge di stabilità per il 2015 – un incremento, a partire dal 1° gennaio 2014, della quota imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società dei dividendi percepiti che ha prodotto un innalzamento della loro tassazione di 20 punti percentuali, passata dall'1,375 per cento al 21,3785 per cento. Ne è derivato un livello di tassazione di gran lunga superiore a quella dei soggetti privati *profit*, le cui risorse non vengono riversate a favore della collettività, e un ulteriore allontanamento delle fondazioni da quegli analoghi soggetti *no profit* che in tutta Europa godono, per la loro funzione, di una fiscalità di vantaggio.

Il sovrapporsi delle citate misure ha così generato un incremento del carico fiscale sull'insieme delle fondazioni di quasi quattro volte in soli tre anni, raggiungendo un livello mai toccato in passato, attestandosi a ben 424 milioni, rispetto ai circa 100 milioni di euro del 2011.

L'aumento di tassazione che ha interessato le fondazioni di origine bancaria in questi ultimi anni, eliminando ogni residua forma di trattamento fiscale di riguardo, addirittura introducendo forme discriminatorie rispetto agli altri enti *no profit*, come l'imposizione dell'imposta municipale propria sugli immobili destinati a finalità culturali, sociali e ricreative, le allontana sempre più, nel confronto internazionale, dal regime tributario di favore che i principali Paesi europei riconoscono ai soggetti filantropici che come le fondazioni di origine bancaria perseguono finalità di carattere generale.

Le fondazioni di origine bancaria in base all'area geografica di riferimento sono:

46 che hanno sede nel nord del Paese e hanno un patrimonio di oltre 30 miliardi di euro, pari al 74,6 per cento del patri-

monio complessivo; nel nord ovest in particolare, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grande dimensione, il valore medio del patrimonio è circa due volte e mezzo la media generale (1.153 milioni di euro contro 474);

al sud e isole, invece, per ragioni storiche le fondazioni sono solo 11 e il loro patrimonio medio si attesta sui 175 milioni di euro, al di sotto della metà del dato generale.

Quindi è importante vincolare e incentivare un intervento nelle regioni del sud per riequilibrare una evidente asimmetria.

Del resto le fondazioni negli ultimi anni autonomamente hanno dato vita alla « Fondazione con il sud » proprio per fare fronte a questo problema così macroscopico.

In sintesi, la nostra proposta di legge è stata redatta sulla base dei seguenti punti:

1) istituzione dell'Autorità per il Terzo settore nominata dai Presidenti di Camera e Senato, modificando la legge n. 106 del 2016;

2) attribuzione all'Autorità del potere di stabilire criteri per rendere più democratica e trasparente la gestione delle fondazioni di origine bancaria, nonché criteri prioritari per gli investimenti delle fondazioni;

3) concessione alle fondazioni di origine bancaria di un periodo di tempo per adeguare i loro statuti che devono essere trasmessi all'Autorità che invia proposte di modifiche o il nulla osta finale;

4) intervento dell'Autorità con la nomina di un commissario *ad acta* in caso di inadempienza da parte delle fondazioni di origine bancaria;

5) trasformazione delle quote azionarie delle Fondazioni di origine bancaria nel capitale degli istituti di credito in azioni privilegiate con la possibilità di intervenire solo nelle assemblee straordinarie e, qualora il capitale posseduto dalla fondazione superi il 20 per cento del capitale della banca, a un'assemblea speciale riservata ai

possessori di tali azioni per la scelta del presidente del collegio sindacale dell'istituto di credito di riferimento. Ciò al fine di impedire il controllo politico locale e la stretta congiunzione tra la politica locale e la finanza, uno degli aspetti che facilita clientelismo e corruzione;

6) esenzione dall'imposta municipale propria per le fondazioni di origine bancaria (costo circa 10 milioni);

7) esenzione dall'imposta sul reddito delle società sul 100 per cento (costo 274 milioni) degli utili conseguiti dalle fondazioni bancarie destinando il risparmio conseguito dalle fondazioni a un mix di due

finalità: gli utili percepiti dalle fondazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile, se erogati a sostegno di progetti proposti da terzi, e almeno per un terzo del loro valore complessivo nell'ambito dei territori delle regioni dell'obiettivo convergenza, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanità, del contrasto al dissesto idro-geologico, della messa in sicurezza di edifici scolastici, della conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Vigilanza sulle fondazioni
di origine bancaria).*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sulle fondazioni è attribuita all'Autorità di monitoraggio, vigilanza e controllo sull'attività del Terzo settore ».

ART. 2.

*(Istituzione dell'Autorità di
vigilanza sul Terzo settore).*

1. Alla legge 6 giugno 2016, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più » sono soppresse e il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati rispettivamente:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le materie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 2;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, per la materia indicata alla lettera *d-bis*) del comma 2 »;

3) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis* all'istituzione di un'autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo con compiti anche ispettivi sull'attività del Terzo settore, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche »;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Autorità di vigilanza sul Terzo settore*). — 1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare a essi applicabile, sono esercitate dall'Autorità di vigilanza sul Terzo settore. Nello svolgimento di tali funzioni l'Autorità individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*).

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d-bis*), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Autorità possa verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento relativo alla gestione dell'ente;

b) previsione che l'Autorità possa verificare l'attività svolta dall'ente, anche con riferimento all'osservanza dei suoi fini statutari, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti;

c) previsione che l'Autorità possa verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento nonché il rispetto della normativa vigente da parte degli enti;

d) determinazione delle sanzioni applicabili agli enti e, in quanto enti che

concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, alle fondazioni bancarie, nonché ai loro esponenti, compresi lo scioglimento degli organi e il commissariamento degli enti medesimi da parte dell'Autorità;

e) previsione che l'Autorità possa avvalersi della collaborazione, per quanto di competenza, dei ministeri interessati, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle entrate;

f) previsione che l'Autorità sia tenuta a informare delle funzioni svolte i soggetti interessati;

g) previsione che la nomina dei componenti dell'Autorità spetti ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, con la collaborazione delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, o, per gli enti di piccole dimensioni, dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*.

4. L'Autorità, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *o)*. Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

5. L'Autorità, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate,

trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*).

6. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'Autorità, per lo svolgimento delle sue funzioni, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle corrispondenti funzioni, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, disponibili a legislazione vigente presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso gli oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità non possono superare l'importo di 5 milioni di euro annui ».

c) l'articolo 12 è abrogato.

ART. 3.

(Trasformazione delle partecipazioni delle fondazioni bancarie nelle società bancarie in azioni privilegiate).

1. Le partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, nelle società per azioni che esercitano attività bancaria, ovvero le partecipazioni che concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, detenute dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, devono essere convertite, con deliberazioni delle assemblee delle predette società, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in azioni privilegiate che consentano di partecipare esclusivamente alle assemblee straordinarie e, qualora la fondazione possieda azioni che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale della società che esercita attività bancaria, a un'assemblea speciale per l'elezione del presidente del collegio sindacale della medesima società.

2. In caso di mancata conversione delle partecipazioni detenute dalle fondazioni bancarie entro il termine di cui al comma 1, provvede, sentita la Banca d'Italia, un commissario *ad acta* nominato dall'Autorità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, come modificato dalla presente legge.

3. L'Assemblea per l'indirizzo di gestione e l'elezione dei componenti degli organi delle fondazioni bancarie, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, nomina propri rappresentanti presso le assemblee straordinarie e l'assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate di cui al comma 1.

ART. 4.

(Criteri per la riforma degli statuti delle fondazioni di origine bancaria).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Assemblea per l'indirizzo di gestione e l'elezione dei componenti degli organi delle fondazioni*). — 1. Lo statuto della fondazione prevede l'istituzione di un'assemblea per l'indirizzo di gestione e per l'elezione dei componenti degli organi della fondazione medesima.

2. L'assemblea di cui al comma 1 è convocata dal presidente della fondazione almeno una volta all'anno per:

a) eleggere, secondo quanto previsto dallo statuto e dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo, che durano in carica per un periodo massimo di quattro anni;

b) discutere e approvare i criteri e le direttive per la gestione del patrimonio;

c) nominare i propri rappresentanti presso le assemblee straordinarie e l'assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate della società bancaria conferitaria;

d) discutere e approvare il programma finanziario per il sostegno di progetti proposti da terzi.

3. Per garantire la presenza di soggetti rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione nonché per salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della gestione della fondazione medesima, lo statuto della fondazione prevede che l'assemblea di cui comma 1 sia costituita per almeno due terzi da rappresentanti dei seguenti soggetti:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

c) associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

d) associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché fondazioni di carattere culturale;

e) enti di ricerca scientifica e università;

f) enti di ricerca sanitaria;

g) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano;

h) enti pubblici territoriali.

4. Qualora l'ambito territoriale di riferimento della fondazione bancaria sia il territorio nazionale oppure l'insieme dei territori delle regioni comprese nell'obiettivo Convergenza, i soggetti di cui al comma 3 devono essere dotati di un'organizzazione su scala nazionale. In questo caso si esclude la categoria di cui alla lettera *h)* del comma 3.

5. I partecipanti all'assemblea possono intervenire, presentare documenti e proposte. I criteri e le modalità di discussione dell'assemblea sono preventivamente ed

oggettivamente disciplinati a norma di Statuto. Delle assemblee è redatto verbale da trasmettere a tutti gli organi della fondazione e all'Autorità di vigilanza.

6. L'elezione degli organi della fondazione da parte dell'Assemblea deve garantire la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato.

7. L'Autorità indipendente di vigilanza, monitoraggio e controllo sull'attività del Terzo settore, di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106, stabilisce, con una o più deliberazioni, le misure e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Le fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente articolo entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità indipendente di vigilanza, monitoraggio e controllo sull'attività del Terzo settore delle deliberazioni di cui al comma 8.

9. L'Autorità di vigilanza, monitoraggio e controllo verifica che i soggetti che compongono la maggioranza dei due terzi dell'assemblea di cui al comma 1 siano rappresentativi del territorio o degli interessi socio-culturali sottesi dall'attività istituzionale di ogni singola fondazione d'origine bancaria.

10. In caso di mancato adeguamento, anche parziale, da parte di una fondazione bancaria del proprio statuto alle disposizioni del presente articolo o alle deliberazioni di cui al comma 8, nei termini stabiliti dal comma 9, l'Autorità nomina un Commissario *ad acta*.

11. In caso di mancata convocazione dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno, l'Autorità provvede alla sua convocazione, ne definisce l'ordine del giorno e la presiede ».

ART. 5.

(Misure fiscali).

1. Il comma 6-*quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituito dal seguente:

« *6-quinquies*. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicata alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ».

2. L'esenzione di cui al comma *6-quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica con decorrenza dall'anno fiscale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la legge di stabilità sono determinate annualmente le risorse da destinare ai comuni per il ristoro della diminuzione di entrate derivante dall'applicazione delle esenzioni di cui articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli immobili delle fondazioni di origine bancaria, secondo le disposizioni del comma 1 del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra i comuni in proporzione alla perdita di gettito accertata per ciascun periodo d'imposta, sulla base dei dati comunicati dai comuni medesimi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera *q-bis*), è aggiunta la seguente:

« *q-ter*) gli utili percepiti dagli enti di cui alla lettera *q*) non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, se erogati a sostegno di progetti proposti da terzi, ed almeno per un terzo del loro valore complessivo nell'ambito dei territori delle regioni dell'obiettivo convergenza, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanità, del contrasto al dissesto idro-geologico, della messa in sicurezza di edifici scolastici, della conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, del volontariato, delle associazioni sportive dilettantesche, dell'assistenza alle categorie

sociali deboli. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della presente disposizione ».

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 6, della legge 6 giugno 2016, n. 106, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, dall'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 3 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, pari complessivamente a 289 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 5, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e dal comma 4 del medesimo articolo 5, pari a 274 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: « I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono soppresse.



17PDL0044840